

Codice A1820C

D.D. 26 gennaio 2024, n. 165

Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per uno scarico di acque piovane - Torrente Cervo - nel Comune Piedicavallo - Richiedente COMUNE DI PIEDICAVALLLO (Codice Soggetto 519) - Codice pratica demaniale BISC222 - Autorizzazione Idraulica N. 1311...



ATTO DD 165/A1820C/2024

DEL 26/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per uno scarico di acque piovane – Torrente Cervo – nel Comune Piedicavallo – Richiedente COMUNE DI PIEDICAVALLLO (Codice Soggetto 519) – Codice pratica demaniale BISC222 – Autorizzazione Idraulica N. 1311

Con nota prot. n. 50680/A1800A registrata in data 24 novembre 2023 il COMUNE DI PIEDICAVALLLO, con sede nel medesimo comune in Via IV Novembre n. 2 – C.F. P.Iva 00390570026, ha presentato la domanda di concessione demaniale per uno scarico di acque piovane nel Torrente Cervo in comune di Piedicavallo, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede la realizzazione di uno scarico, per lo smaltimento di acque superficiale, nel torrente Cervo.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha richiesto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 51945 del 1 dicembre 2023, integrazioni e regolarizzazione degli atti assegnando un termine di 15 giorni, senza sospendere i tempi del procedimento.

Il Comune di Piedicavallo ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 52200/A1800A del 4 dicembre 2023.

In data 23/01/2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con

l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

La Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale – Servizio Caccia e pesca nelle acque interne, con nota registrata al n. 55296 di protocollo in data 21 dicembre 2023, ha rilasciato Parere favorevole di compatibilità degli interventi in ambito acquatico in applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dell'avvio del procedimento è stata data notizia tramite la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Piedicavallo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento, dal 1 al 16 dicembre 2023 con avviso n. 376/2023, senza osservazioni ed opposizioni di sorta, come comunicato dal medesimo Comune con nota prot n. 4196/A1800A del 26 gennaio 2024;

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 191,00 (Centonovantuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021. (lettera F – Acque meteoriche e scolmatori – solo scarico)

Ai sensi dell'art.5, comma 2, del regolamento 10/R del 16 dicembre 2022, il richiedente Comune di Piedicavallo è esonerato dal pagamento delle spese istruttorie.

Ai sensi dall'art. 11 comma 4 del regolamento il richiedente Comune di Piedicavallo è esonerato dalla presentazione della cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che il Comune di Piedicavallo (Cod. Sogg. n. 519) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Verificato che il il Comune di Piedicavallo (Cod. Sogg. n. 519) deve corrispondere l'importo di Euro 175,00(Euro Centosettantacinque/00), dovuti a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso.

L'importo di Euro 175,00, dovuto a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 255/2023 del Capitolo 30555 del bilancio gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024 (Codice Beneficiario n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 175,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dal Comune di Piedicavallo (Cod. Sogg. n. 519) a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso a cui dovrà essere associato il numero di accertamento n. 3636/2024 assunto con la D.D. n. 3178/A1800/2023, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Per le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge

136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 aggiornato con regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.6/2023;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;
- legge regionale n.14/2023;
- D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023;
- legge regionale n.35/2023;
- D.G.R. 12-8082 del 15 gennaio 2024;

determina

- di concedere al COMUNE DI PIEDICAVALLLO, con sede nel medesimo comune in Via IV Novembre n. 2 – C.F. P.Iva 00390570026 (Cod. Soggetto 519) l’occupazione di area demaniale per uno scarico di acque piovane nel Torrente Cervo in comune di Piedicavallo (BI), come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza;

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere di realizzazione di uno scarico nel torrente Cervo nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- a. le opere devono essere realizzate nella località ed in conformità al progetto allegato all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. dovranno essere realizzate sul fondo alveo idonee opere antiersive al fine di evitare lo scalzamento e la messa a giorno delle fondazioni delle difese spondali presenti, inoltre il piano di manutenzione dell’intervento dovrà prevedere il rispistino di tali opere antiersive ad ogni

intenso evento atmosferico;

- c. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- d. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- e. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- f. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- g. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/09/2025, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- i. il comune di Piedicavallo dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- j. ad avvenuta ultimazione, il comune di Piedicavallo dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- k. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- l. durante la realizzazione dell'opera, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona

d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- p. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

- di richiedere il pagamento del canone e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso.

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di incassare la somma di Euro 175,00 dovuta dal Comune di Piedicavallo (Cod. Soggetto 519), a titolo di ratei mensili del canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 363/2023 del capitolo 30555 del bilancio gestionale 2023-2025, esercizio provvisorio 2024 (cod. ben. n. 128705);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:
Michele CRESSANO
Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli